

COMUNE DI BARONE CANAVESE (TO)

ORDINANZA N° 22/2017 del 09 ottobre 2017

MACELLAZIONE DEI SUINI AD USO PRIVATO

IL SINDACO

Visto l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n° 3298;
Vista la Circolare Regionale n° 5/ASA del 02/04/1985 e s.m.i.;
Vista la Determina Dirigenziale n. 264 del 13/04/2017 della Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte
Su proposta del Servizio Veterinario ASL TO4

ORDINA

La macellazione dei suini per uso privato presso il domicilio degli interessati, fino ad un massimo di due capi all'anno per nucleo familiare, è temporaneamente permessa nell'ambito di tutto il territorio comunale nel periodo dal **08/11/2017** al **13/04/2018**. Nel restante periodo dell'anno la macellazione dei suini dovrà essere autorizzata secondo la procedura attualmente in vigore (domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n° 3298).

I privati che intendono usufruire di detta possibilità dovranno provvedere con congruo preavviso di almeno 48 ore, alla prenotazione negli orari d'ufficio presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario dell'ASL territoriale tramite telefono, fax, e-mail o direttamente agli sportelli delle sedi del Servizio Veterinario ASL TO4, per comunicare il giorno e l'orario prescelti per la macellazione, che dovrà avvenire dal martedì al venerdì. Resta inteso che l'assenso alla macellazione per il giorno e l'orario richiesti sarà rilasciato esclusivamente dal Veterinario territoriale preposto alla visita sanitaria.

A seguito della comunicazione della macellazione a domicilio da parte del richiedente, il Servizio Veterinario deve garantire la copertura del 10% del totale dei capi macellati effettuando l'attività ispettiva a campione ed effettuando inoltre l'attività ispettiva nei casi sia espressamente richiesta la visita ispettiva.

Il proprietario del suino macellato, in caso non sia espletata la visita ispettiva presso il domicilio, deve comunque sempre provvedere alla consegna del campione di diaframma al Servizio Veterinario preposto per il successivo invio all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico.

Il giorno e l'orario della macellazione stabiliti dovranno essere rispettati, onde evitare disguidi nell'erogazione del servizio e dovranno essere osservate le prescrizioni igienico-sanitarie sotto indicate.

- a. i suini possono essere macellati nel luogo in cui sono stati allevati;
- b. gli interessati devono disporre di locali, dove si intendono macellare i suini e lavorare le carni, in condizioni igieniche adeguate;
- c. l'abbattimento del suino deve essere attuato con un sistema consentito dalla legge e la macellazione eseguita nel rispetto delle norme igieniche in materia e della tutela del benessere animale alla macellazione;
- d. nessuna parte del suino deve essere asportata, né consumata prima della visita veterinaria post-mortem (quando eseguita);
- e. indipendentemente dall'effettuazione della visita sanitaria tutti i suini macellati devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico e il consumo delle carni può avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione di esito favorevole;
- f. le carni possono essere destinate ad esclusivo uso domestico privato e non possono essere commercializzate;
- g. non possono essere autorizzate macellazioni per conto terzi;
- h. l'importo della visita veterinaria ai sensi del Tariffario Regionale (D.G.R. 5/7/04 n. 42-12939) è di € 12,00 per ogni capo macellato, da versarsi sul c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL (disponibile presso le sedi distrettuali del Servizio Veterinario o fornito dal Veterinario ispettore).

I contravventori alle prescrizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.

IL SINDACO

